

## EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO

(Direzione regionale del lavoro - nota 20.11.2002)

Come è noto, la legge n. 383/2001 (articoli 1, 1-bis, 2 e 3) (1) ha inteso, tra l'altro, incentivare la regolarizzazione di rapporti di carattere lavorativo nell'ambito dell'attività di impresa o di lavoro autonomo, svolti in violazione delle normative fiscali e previdenziali.

Sulla G.U. 23-11-2002 n. 275 è stata pubblicata la legge 22 novembre 2002 n. 266 (2), di conversione del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 210, entrata in vigore il 24 novembre 2002, che ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina per la regolarizzazione del sommerso, ed ha trasferito ai CLES (Comitati per il Lavoro e l'Emersione del Sommerso) le funzioni in materia di "emersione progressiva" precedentemente assegnate ai Sindaci dalla legge n. 383/2001 (1).

**Sono tenuti a sottoscrivere con i lavoratori interessati uno specifico atto di conciliazione** i datori di lavoro che:

- hanno presentato la dichiarazione di emersione automatica entro il 30 novembre 2002;
- o che presenteranno al CLES (Comitato per il lavoro e l'emersione del sommerso), competente per la provincia dove ha sede l'attività produttiva, il **"piano individuale di emersione progressiva" entro il 28 febbraio 2003** (che il CLES deve esaminare nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione) e agli **uffici competenti (Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL) entro il 15 maggio 2003 la dichiarazione di emersione progressiva.**

**Ai fini di tale conciliazione**, la Direzione Regionale della Lombardia, con una nota del 20 novembre 2002, ha precisato che **non è necessaria alcuna ratifica dell'accordo da parte della Commissione provinciale di conciliazione** (ex artt. 410 e 411 c.p.c.), in quanto:

- l'ipotesi considerata non presuppone alcuna controversia, per la quale una o entrambe le parti intendono proporre domanda giudiziale, in quanto è comune interesse delle parti far emergere l'esistenza di una situazione, dalla quale potranno derivare reciproci vantaggi;
- l'adesione al programma di emersione, tramite conciliazione, produce gli stessi effetti conciliativi riconducibili agli articoli 410 e 411 del c.p.c., senza che ciò implichì il ricorso alla procedura medesima.

(1) Cfr. APIAPPUNTI n. 6/Giugno 2002 pag. L/412, sul quale sono stati pubblicati:

\* il testo dell'art. 3 del D.L. 22.2.2002 n.12, coordinato con la legge di conversione 23.4.2002 n. 73, al quale sono allegati i seguenti riferimenti normativi:  
- il testo dell'art. 1 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia";  
- il testo dell'art. 78, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";  
- il testo dell'art. 3 della legge 18 ottobre 2001 n. 383, recante "Disposizioni di attuazione";  
\* il testo dell'art. 16, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";  
\* il testo del Decreto Interministeriale 6 giugno 2002, a cui sono allegati il modello di "Dichiarazione di emersione progressiva **del lavoro irregolare**" e le relative istruzioni per la compilazione.

Cfr. APIAPPUNTI n. 8/Agosto-Settembre 2002 pag. L/559, sul quale è stata pubblicata la circolare dell'Agenzia delle Entrate 2.8.2002 n. 65/E..

(2) Cfr. APIAPPUNTI n. 10/Novembre 2002 pag. L/695.